



Giudizio n. 46522

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46522** del registro di segreteria, proposto da **(omissis)**, nata a (omissis) il (omissis), c.f. (omissis), residente a (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Aversa, contro l'Inps, sede di (omissis).

Udita, nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l'avvocato Anna Aversa per la ricorrente.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 6 marzo 2025 la ricorrente, Assistente capo della Polizia penitenziaria in quiescenza, chiede che sia dichiarato il suo diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 3° categoria vitalizia, tabella A, per le infermità dalle quali è affetta, in ragione sia di quelle riconosciute dipendenti da causa di servizio, che di quelle giudicate non dipendenti, in cumulo tra esse.

La ricorrente sviluppa articolate argomentazioni a supporto della richiesta.

Nel rassegnare le conclusioni, in via principale chiede che sia dichiarato il proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 3° categoria vitalizia,

tabella A, per le infermità dalle quali è affetta. In via istruttoria che, ove ritenuto necessario, sia disposta una consulenza tecnica di ufficio.

2. Nel corso dell’**udienza** del 17 settembre 2025 il difensore della ricorrente che ha sostanzialmente confermato il contenuto del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, in quanto non risulta instaurato il contraddittorio nei confronti dell’unico soggetto legittimato passivo: la Direzione provinciale Inps di Bologna.

Il ricorso, infatti, espressamente proposto nei confronti della sede Inps di (omissis), è stato conseguentemente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, mediante pec consegnata in data 28 marzo 2025, alla sede provinciale Inps da ultimo menzionata.

L’art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, prevede che gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. In materia, è utile ricordare la sentenza n. 24048/2022, della Cassazione civile, Sezione lavoro nella quale è affermato che la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell’Inps va effettuata secondo il disposto del sopra richiamato art. 14, co. 1-bis solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della

collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e, quindi presso la sede legale dell'Istituto previdenziale. In ogni caso, neanche quest'ultima è stata destinataria della notifica da parte del ricorrente.

L'omessa notifica del ricorso nei confronti del soggetto legittimato passivo dà luogo ad un'ipotesi di vera e propria inesistenza, in quanto tale insanabile (Corte dei conti, Sez. III, 15 dicembre 2016, n. 644).

Né questa Corte potrebbe utilizzare il disposto di cui all'art. 160-*bis*, in quanto specificamente previsto per integrare il contraddittorio nello specifico caso in cui *“vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso”*, e non anche per chiamare l'unico soggetto legittimato passivo.

La dichiarazione di inammissibilità, peraltro, non pregiudica la futura possibilità del ricorrente di far valere il diritto affermato riproponendo il ricorso nei confronti della “giusta parte”.

2. Nulla per le **spese**, in ragione della mancata chiamata in giudizio del soggetto legittimato passivamente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il **ricorso inammissibile**.

Nulla per le spese.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi

identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 30 settembre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 30 settembre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)